

Scontrini: trasporti e vecchi esoneri evitano l'invio online

ADEMPIMENTI

Conto alla rovescia per il debutto degli scontrini elettronici. Salvo proroghe dell'ultima ora, dal 1° luglio, gli esercizi con un volume d'affari sopra 400mila euro all'anno devono inviare alle Entrate i corrispettivi per via telematica.

Alcune operazioni, nella prima applicazione dell'obbligo, sono però esonerate dall'invio: è il caso degli acquisti per i quali era già previsto l'esonero dallo scontrino, come la cessione di giornali o periodici, o di carburanti per le auto ai distributori. Esclusi gli acquisti a bordo di navi, aerei o treni in ambito internazionale, e quelli attraverso vending machines. Esonerato anche il trasporto pubblico collettivo di persone, per il quale il biglietto è già una certificazione fiscale.

Balzanelli e Sirri — a pagina 19

ADEMPIMENTI

Le esclusioni dall'obbligo che scatta il 1° luglio sono nel Dm 10 maggio 2019

Manca una nozione chiara di attività collegate a quelle espressamente esonerate

A cura di

Matteo Balzanelli
Massimo Sirri

L'introduzione della memorizzazione elettronica dei corrispettivi e della trasmissione dei relativi dati rappresenta una regola generale e sostituisce qualunque altra precedentemente in essere. Sono quindi escluse solo le operazioni per le quali, temporaneamente, il Dm del 10 maggio scorso stabilisce un esonero specifico.

Il nuovo obbligo decorre dal 1° gennaio 2020, eccetto per i soggetti con volume d'affari annuo superiore a 400mila euro, per i quali la partenza è anticipata al 1° luglio 2019, salvo

Trasporti e vecchi esoneri evitano l'invio telematico dei corrispettivi

proroghe dell'ultima ora. L'adempimento sostituisce la registrazione dei corrispettivi (articolo 24 del Dpr 633/1972), oltre che la certificazione mediante scontrino o ricevuta fiscale; la fattura dovrà però essere emessa se richiesta dal cliente.

Si deve considerare il volume d'affari complessivo del 2018 e, quindi, per chi ha iniziato l'attività nel 2019 l'obbligo scatta dal 2020 (risoluzione 47/E/2019). In assenza di specifiche istruzioni, si ritiene che chi ha iniziato l'attività nel 2018 debba verificare il superamento della soglia, senza effettuare alcun ragguaglio ad anno.

Con il Dm del 10 maggio sono stati previsti gli esoneri dai nuovi obblighi che, per espressa previsione, valgono solo in fase di prima applicazione. L'articolo 3 dispone infatti che, con successivi interventi, saranno individuate le date a partire dalle quali verranno meno gli esoneri dalla memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi giornalieri, con ciò lasciando intendere che l'intenzione è quella di arrivare comunque a un obbligo generalizzato.

Per il momento, sono escluse le operazioni di commercio al minuto e assimilate per le quali, oltre all'esonero dall'obbligo di emissione della fattura (a meno che non sia richiesta dal cliente), l'articolo 2 del Dpr 696/1996 prevede la possibilità di non emettere nemmeno lo scontrino o la ricevuta fiscale (l'esonero compete anche per i servizi di duplicazione della patente di cui al Dm 13 febbraio 2015 e per quelli elettronici del Dm 27 ottobre 2015).

Fra le esclusioni dall'obbligo di certificazione, si rammenta il caso della cessione di giornali quotidiani e periodici (articolo 2, comma 2, lettera e) del Dpr 696/1996. Ne deriva che l'edicola (o, più in generale, il

dettagliante) che effettua tali cessioni nei confronti di clienti privati o meno, non sarà tenuta ai nuovi obblighi telematici, restando ferme le regole attuali.

Salvo diverso orientamento da ufficializzare con urgenza, lo stesso ragionamento dovrebbe valere, per esempio, per gli editori che adottano il sistema della forfettizzazione della resa, con riferimento agli abbonamenti sottoscritti dai privati. Per questi soggetti, in effetti, è previsto l'esonero dall'obbligo di emissione della fattura (che discende dell'articolo 1, comma 5, Dm 9 aprile 1993 e, nell'ipotesi specificata, anche dall'articolo 22 del decreto Iva) ma anche da quello di certificazione del corrispettivo mediante scontrino/ricevuta. Il Dpr 696/1996 (articolo 2, lettera oo) esonera infatti queste operazioni dall'obbligo in questione. Ecco quindi che anche per le cessioni qui in esame (dall'editore verso i privati) dovrebbe valere l'esonero dai corrispettivi telematici.

In base al Dm 10 maggio 2019 e fino a nuovo ordine, sono altresì esonerate dai corrispettivi "telematici":

- le prestazioni di trasporto pubblico collettivo di persone e di veicoli e bagagli al seguito, con qualsiasi mezzo esercitato, per le quali i biglietti di trasporto (compresi quelli emessi da biglietterie automatiche) assolvono la funzione di certificazione fiscale;
- le operazioni effettuate a bordo di una nave, aereo o treno nel corso di un trasporto internazionale.

L'esonero vale, ma solo fino al 31 dicembre 2019, anche per le operazioni collegate e connesse a quelle di cui all'articolo 2 del Dpr 696/1996 e a quelle di trasporto sopra menzionate. Non risulta però definito il criterio di collegamento/connessione.

Inoltre, sembrerebbero costitui-

re una categoria a sé, anche in base a quanto espresso nella relazione illustrativa, le operazioni ex articolo 22 del decreto Iva, se marginali rispetto a quelle già esonerate dai corrispettivi telematici ai sensi delle lettere a) e b) dell'articolo 1 del Dm 10 maggio 2019 o a quelle soggette all'obbligo di fattura. La marginalità è fissata all'1% del volume d'affari dell'anno 2018.

Restano invece confermate le attuali regole settoriali per le *vending machine* e i distributori di carburante. In particolare, per questi ultimi, le cessioni diverse da quelle di benzina o gasolio destinati a essere utilizzati come carburanti per motori sono oggi certificate mediante scontrino o ricevuta fiscale. Tali operazioni potranno essere esentate dai nuovi obblighi telematici qualora marginali, ma solo fino al 31 dicembre 2019.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

LE OPERAZIONI SOTTO LALENTE

Gli esoneri attualmente previsti dalla trasmissione telematica dei corrispettivi

OPERAZIONI ESONERATE DALLA DOCUMENTAZIONE

1. Operazioni esonerate dagli obblighi di documentazione in base all'articolo 2 del Dpr 696/1996

Esonero valido fino a disinnescò espresso

OPERAZIONI DI TRASPORTO

2. Prestazioni di trasporto pubblico collettivo di persone e di veicoli con bagagli al seguito

Esonero valido fino a disinnescò espresso

OPERAZIONI A BORDO DI TRASPORTO

3. Operazioni effettuate a bordo di trasporti internazionali (rilevano i trasporti aerei, via nave o treno)

Esonero valido fino a disinnescò espresso

OPERAZIONI CONNESSE

4. Le operazioni connesse/collegate a quelle di cui ai punti 1. e 2. indicati in precedenza

Esonero fino al 31 dicembre 2019

Nota: andrebbero chiariti i criteri di connessione/collegamento che consentono di estendere l'esonero anche a operazioni per le quali questo non è previsto esplicitamente

OPERAZIONI MARGINALI

5. Le operazioni effettuate in via marginale rispetto a quelle indicate ai punti 1. e 2. e a quelle soggette all'obbligo di fatturazione

Esonero fino al 31 dicembre 2019

Nota: si considerano marginali le operazioni i cui ricavi/compensi non superano l'1% del volume d'affari 2018

CESSIONI DI BENZINA E GASOLIO

6. Cessioni di benzina e gasolio destinati a essere utilizzati come carburanti per motori effettuate da distributori di carburante

Restano fermi gli obblighi telematici già attualmente previsti

ALTRE CESSIONI E PRESTAZIONI

7. Cessioni di beni diverse da quelle di cui al punto 6. e prestazioni di servizi ex articolo 22 del decreto Iva, sempre che marginali

Esonero fino al 31 dicembre 2019

VENDING MACHINE

8. Cessioni di beni e prestazioni di servizi effettuate mediante *vending machine*

Restano fermi gli obblighi telematici già attualmente previsti

